

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE IN USO DI INFRASTRUTTURE
(CAVIDOTTI, POZZETTI, CHIUSINI, ECC.)
ATTI AD OSPITARE CAVI IN FIBRA OTTICA

approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.111 del 19/12/2017

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

- per infrastrutture si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura anche non sotterranea utilizzabile per il passaggio di reti di telecomunicazione.
- per operatore si intende un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata ai sensi del Codice delle Comunicazioni.

Art. 2 Oggetto del regolamento

1. Ravvisata l'opportunità di regolare le problematiche legate alla realizzazione e la gestione di infrastrutture da utilizzare per il passaggio di reti di telecomunicazioni, in base alle linee guida di cui alla Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" ed in riferimento al D.lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle Comunicazioni elettroniche", alla Legge 01.08.2002 n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" e al D.L. 112/2008 – convertito con modifiche con la Legge 133/2008, il presente Regolamento disciplina criteri, modalità e condizioni per l'accesso alle infrastrutture esistenti di proprietà del Comune da parte degli operatori di telecomunicazioni che intendono posare nuove reti ed impianti di comunicazione elettronica di qualsiasi genere nell'ambito territoriale del Comune.
2. Tali condizioni devono rispettare quanto stabilito nella convenzione sottoscritta da questo ente, in data 06.05.2016, con la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero dello sviluppo economico per l'intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra Larga di proprietà regionale nel territorio del comunale di Palau;
3. Fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate per il territorio comunale da specifiche normative e dai Regolamenti vigenti, le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.

Art. 3 Concertazione degli interventi

1. Il sottosuolo è un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con gli operatori, in modo da consentire l'uso razionale del sottosuolo e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi.

Art. 4 Programmazione degli interventi

1. Il Comune programma e realizza infrastrutture destinate alle reti di telecomunicazioni nel rispetto dei principi di seguito indicati:
 - a. per i lavori di costruzione e manutenzione straordinaria di strade che comportino la realizzazione di scavi o trincee, l'Ufficio Tecnico Comunale prevede nei relativi progetti la realizzazione secondo la normativa vigente di cavedi multi servizi ovvero cavidotti per il passaggio di cavi e servizi per

comunicazioni elettroniche. Tale obbligo è prescritto anche per le viabilità realizzate in piani urbanistici attuativi, che poi sono trasferite al Comune.

- b. della concomitanza dei diversi interventi degli enti pubblici e delle aziende interessate;
- c. della utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, delle infrastrutture comunali;
- d. della realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire la allocazione di reti di telecomunicazioni in relazione alle possibili esigenze future;
- e. Il Comune coordina l'azione dei vari operatori e degli altri enti pubblici in modo sistematico ed organizzato.

Art. 5. Costruzione diretta delle infrastrutture a cura dell'operatore

1. L'operatore, ogni qualvolta dovrà interessare, con infrastrutture predisposte per il passaggio di reti di telecomunicazioni, porzioni del soprassuolo, del suolo e del sottosuolo facenti parti del patrimonio o demanio comunale ovvero porzioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, presenterà al Comune apposita domanda in bollo corredata di tutti gli elementi necessari (planimetrie in scala adeguata, sezioni trasversali riportanti la posizione di massima di tutti i servizi pubblici interrati già esistenti, rilevabili direttamente in loco) per localizzare con precisione il luogo dell'intervento.
2. Tali interventi l'operatore interessato sarà tenuto a predisporre, a propria cura e spese, la relativa progettazione, con tipologie, caratteristiche e quantità concordate con il settore competente del Comune e sarà tenuto, a propria cura e spese, qualora richiesto dal Comune in sede di procedimento di autorizzazione alla esecuzione degli interventi concernenti impianti nel sottosuolo, alla posa in opera delle infrastrutture che risultino necessarie.
3. Nell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, verrà indicata la validità temporale della stessa, trascorsa la quale se ne dovrà richiedere il rinnovo.
4. Per la realizzazione delle infrastrutture per quanto concerne le modalità di scavo e ripristino si dovranno osservare le disposizioni riportate nel D.M. 1 Ottobre 2013, "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali".

Art. 6 Proprietà delle infrastrutture realizzate

1. Le infrastrutture realizzate nell'ambito del presente regolamento resteranno di proprietà dell'operatore realizzatore ed in diritto d'uso a tempo indeterminato al Comune di Palau per 1/3 del loro volume, in misura non inferiore ad un tubo intero o ad un tributo intero, ove presente, fatta salva qualsiasi infrastruttura realizzata dall'operatore esclusivamente per i collegamenti d'utenza. Il Comune di Palau potrà utilizzare le infrastrutture concesse in diritto d'uso dall'operatore per

esigenze o finalità proprie ed essere cedute, utilizzate e/o trasferite in tutto o in parte ad altri operatori per finalità pubbliche.

2. L'operatore realizzatore sarà tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi di legge.

Art. 7 Uso prioritario delle infrastrutture comunali

1. Il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione, pianificazione e concertazione, individuerà le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e la realizzazione dell'infrastruttura dell'operatore.
2. L'uso di tali infrastrutture sarà obbligatorio per l'operatore tutte le volte che il Comune, a condizioni compatibili con le esigenze dell'operatore stesso, disporrà o avrà prevista la realizzazione di cavidotti e di cunicoli appositamente costituiti.

Art. 8 Concessione dell'uso di infrastrutture comunali

1. La posa di nuove reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di proprietà o comunque di competenza del Comune è soggetta a specifica convenzione di diritto d'uso, regolante i rapporti tra le parti, di durata massima ventennale, rinnovabile per un eguale o diverso arco temporale su richiesta dell'operatore interessato, fatto salvo l'adeguamento economico degli oneri ad essa associati (canoni, depositi cauzionali,), in coerenza con i principi della normativa vigente, del presente regolamento ed a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati.
2. A tale scopo l'Amministrazione Comunale può pubblicare apposito avviso di interesse rivolto a tutti gli operatori che potranno comunicare al Comune i loro programmi con l'individuazione delle zone di intervento e i relativi progetti di massima.
3. L'Amministrazione verificherà comunque ogni richiesta in termini di:
 - a. conformità con la normativa vigente;
 - b. compatibilità con la propria programmazione;
 - c. compatibilità tecnica con le infrastrutture comunali esistenti.
4. Fatta salva la necessità di richiedere ulteriore documentazione e/o espletare un supplemento di gara/istruttoria per la presenza di più richieste, entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune porterà a conoscenza degli interessati le proprie determinazioni.
5. Nel caso in cui più operatori intendessero utilizzare le medesime infrastrutture comunali per la posa delle proprie reti, gli operatori si impegnano ad accordarsi; in caso di mancato accordo, il Comune concederà l'uso dell'infrastruttura all'operatore che offrirà le condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione sia sotto il profilo economico che logistico. Tenuto conto che i servizi per cui le infrastrutture sono state costruite sono da considerare

prevalenti rispetto al servizio “ospite” (fibra ottica, banda larga, ...), la convenzione di cui al primo paragrafo del presente articolo dovrà, tra l'altro, riportare specifica clausola “liberatoria” così formulata: “se per esigenze manutentive del Comune o delle Società gestori dovesse essere danneggiato involontariamente il cavo e/o i cavi in fibra ottica della rete di comunicazione elettronica, eventuali oneri e costi di riparazione faranno capo esclusivamente all'operatore”.

6. L'Amministrazione si riserva, a sua discrezione e per motivi di pubblico interesse, di non concedere l'uso di infrastrutture comunali libere o di concedere, in caso di disponibilità, la medesima infrastruttura a più operatori.
7. La convenzione stabilirà, fra l'altro, che l'operatore che ha in concessione d'uso infrastrutture di proprietà Comunale dovrà:
 - tenere un registro delle date e dei nomi dei tecnici che accedono alle infrastrutture e delle operazioni da questi svolte;
 - utilizzare solo personale con adeguate competenze;
 - usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. Terminato l'intervento, i pozzetti devono essere lasciati puliti;
 - disporre di un servizio di pronto intervento continuato, di cui dare tempestiva informativa agli uffici comunali;
 - consentire al Comune o alle Società/Enti gestori l'accesso in ogni momento ai pozzetti di ispezione e a tutte le altre parti di infrastrutture municipali utilizzate dall'operatore;
 - al termine dell'utilizzazione delle infrastrutture municipali, l'operatore dovrà, entro 30 giorni, liberarle di ogni cosa di sua proprietà e ripristinare la situazione preesistente. Ogni costo relativo resta a suo carico;
 - rispettare i vincoli e le limitazioni dettate dal "Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della città da parte dei concessionari del sottosuolo" e dalle norme di settore, in particolare per garanzie, fidejussioni, modalità di ripristino, ecc.

Il tutto fatti salvi i diritti di terzi.

Art. 9 Oneri

1. Gli oneri connessi al conferimento dei diritti di passaggio o all'accesso e all'uso delle infrastrutture di posa esistenti sono determinati tenendo conto di quanto segue:
 - a) posando i cavi in fibra ottica nei cavidotti IP esistenti, si va ad “ostacolare” l'operatività della manutenzione del servizio di pubblica illuminazione con maggiori oneri a carico del Comune;
 - b) l'equo indennizzo previsto dalla normativa a carico degli operatori per l'accesso ai cavidotti IP, tiene conto anche di eventuali spese aggiuntive sostenute direttamente od indirettamente dal comune per la fornitura

dell'accesso ed è comunque tale da non determinare alcun onere aggiuntivo a carico del comune stesso;

- c) la misura dell'equo indennizzo ritenuto congruo in relazione a quanto sopra esposto per l'utilizzo dei cavidotti IP compete alla Giunta Comunale che disporrà in merito con proprio apposito atto deliberativo, partendo da una soglia minima di Euro 0,5 /anno per metro lineare di cavidotto utilizzato, applicabile anche in assenza dell'apposito atto deliberativo sopra richiamato;

Art. 10 Modifiche delle infrastrutture

1. Qualora, a seguito di opere intraprese dall'Amministrazione Comunale su strade, piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze o su opere comunali in genere, sia necessario spostare o rimuovere o comunque modificare infrastrutture di proprietà di un operatore, questo ultimo dovrà provvedere in conseguenza, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune dovrà richiedere gli spostamenti con un preavviso non inferiore a mesi 4 (quattro) fatti salvi i casi di forza maggiore; in casi particolari il preavviso sarà adeguatamente maggiorato in considerazione dell'importanza dei lavori da eseguire, delle difficoltà di approvvigionare eventuali materiali speciali e di difficoltà di intervento.
3. Le modifiche alle infrastrutture dovranno essere previste solo per validi ed oggettivamente giustificati motivi e qualora non risulti economicamente e tecnicamente praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso, il Comune si renderà disponibile a consentire agli operatori interessati, a loro spese, la posa di infrastrutture provvisorie per garantire le loro esigenze e la continuità del servizio, fermo restando che il Comune non sarà responsabile per eventuali disservizi.
4. Le spese da sostenere per il ripristino della piena funzionalità dell'infrastruttura saranno a carico dell'operatore proprietario dell'infrastruttura, fatto salvo il caso in cui l'intervento si renda necessario per esigenze di privati che dovranno sostenere per intero le spese per detto ripristino.
5. In caso di inerzia dell'operatore il Comune di Palau, previa diffida ad adempiere, potrà eseguire direttamente gli interventi necessari addebitando le spese e gli eventuali danni all'operatore.

Art. 11 Manutenzione delle infrastrutture

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture realizzate dall'operatore o a quest'ultimo concesse in uso sarà a carico dell'operatore stesso.
2. Nel caso di utilizzo di infrastrutture comunali, la manutenzione ordinaria e straordinaria interesserà esclusivamente i tubi o i tritubi concessi in uso all'operatore.

3. Le infrastrutture di proprietà dell'operatore saranno mantenute sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità dell'operatore il quale dovrà tener rilevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri che siano derivati in dipendenza delle infrastrutture oggetto della concessione e dai danni che potessero derivare all'Amministrazione.
4. L'operatore proprietario o concessionario delle infrastrutture si impegna a mantenere in perfetta efficienza le infrastrutture. In caso di inadempienza il Comune di Palau, previa diffida all'operatore, si sostituirà a questo salvo l'addebito delle spese sostenute e di ogni altro danno conseguente.

Art. 12 Esecuzione delle manutenzioni

1. L'esecuzione dei lavori di semplice manutenzione o riparazione non sarà subordinata alla presentazione della domanda.
2. Tuttavia quando l'intervento comporti manomissione e/o occupazione del suolo pubblico l'operatore o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, hanno l'obbligo di darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché al Settore Lavori Pubblici, eseguendo comunque il ripristino con la massima sollecitudine ed a regola d'arte, conformemente anche alle disposizioni riportate nel D.M. 1 Ottobre 2013, "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali".
3. La comunicazione di cui sopra, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, anche a mezzo posta elettronica certificata (pec), al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
4. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione e D.M. 10/07/2002.
5. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
6. La suddetta comunicazione di cui ai commi precedenti, se effettuata nei tempi e nei modi disciplinati dal presente articolo, sostituisce l'obbligo di presentare la richiesta di concessione di suolo pubblico di cui all'art. 5 del Regolamento Comunale Cosap e il conseguente atto concessorio.

Art. 13 Durata della Concessione

1. La concessione ha una durata di venti (20) anni.

2. Trascorso il periodo di validità della concessione le infrastrutture realizzate dall'operatore sul territorio comunale resteranno a disposizione del Comune di Palau senza alcun diritto a rimborso da parte dell'operatore.

Art. 14 Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

1. Le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura fisica hanno diritto di accedere, su richiesta, alla seguente serie di informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete:
 - ubicazione e tracciato;
 - tipo e uso attuale dell'infrastruttura;
 - referente dell'azienda o ente titolare dell'infrastruttura

Art. 15 Sviluppo di reti a banda larga e ultralarga

1. I gestori dovranno fornire la possibilità agli operatori di telecomunicazione di effettuare ispezioni in loco di specifici elementi delle loro infrastrutture fisiche e di riutilizzare i cavidotti liberi o parzialmente occupati per la posa di nuove infrastrutture di telecomunicazioni. L'eventuale diniego del permesso deve essere adeguatamente motivato:
 - assenza dell'idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica;
 - assenza di adeguato spazio per ospitare gli elementi di reti di telecomunicazione, comprese le necessità future in termini di spazio dell'operatore di rete che siano sufficientemente dimostrate;
 - impossibilità di garantire l'integrità e la sicurezza dei sottosistemi;
 - il rischio di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
 - la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica di rete forniti dall'operatore di rete e adatti alla fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.

Art. 16 Limitazioni

1. Il presente regolamento dispone esclusivamente per infrastrutture per il passaggio di reti di telecomunicazioni via cavo o fibre ottiche, nulla disponendo per le reti utilizzanti tecnologie "wireless".

Art. 17 Norme generali

1. Le prescrizioni tecniche riportate nel presente Regolamento costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate, in condizioni particolari, dagli uffici preposti del Comune di Palau.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano il regolamento Comunale di Polizia Urbana, regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche, regolamento Comunale per l'uso del Demanio Marittimo .

Art. 18 Contenzioso

1. Le controversie aventi ad oggetto il canone di occupazione suolo pubblico sono di competenza del giudice ordinario presso il tribunale di Tempio Pausania.

Art. 18 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento diventa efficace ad esecutività della delibera di approvazione.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, si procederà con apposito avviso, preventivamente approvato con deliberazione della Giunta Comunale, rivolto agli operatori delle comunicazioni elettroniche a manifestare l'interesse all'affidamento in concessione in uso promiscuo dei cavidotti di proprietà comunale, per la fornitura e posa in opera di fibra ottica pubblica per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche di larga banda.